

ALLEGATO 6 PAVIA LODI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2024/2025 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI PAVIA E DI LODI

6A PAVIA

ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE,
N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA
LOMELLINA

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	15
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal **17.08.2024** al **12.09.2024** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente **dal 17.08.2024 al 30.01.2025**.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 01.01.2025 al 30.01.2025 la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 4, per tutte le specie cacciabili (con eccezione della beccaccia il cui prelievo è consentito fino al 20.01.2025 e della volpe in squadre autorizzate) è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'acqua del fiume Po: al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, il cui prelievo è consentito fino al 20.01.2025 limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica e alla volpe in squadre autorizzate.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità Montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e agli ungulati nelle forme consentite.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

Nel caso di confini venatori interprovinciali, si rinvia all'allegato 2 "Disposizioni comuni".

5. VALICHI MONTANI

La caccia è vietata nel raggio di mille metri dai valichi montani individuati nell'allegato 2 "Disposizioni comuni".

6 B LODI

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	24
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2024/2025, **dal 17.08.2024 al 12.09.2024** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente nei seguenti periodi:

- dal **01.02.2025** al **31.03.2025** compreso,
- dal **02.07.2025** al **14.07.2025** compreso.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 01.01.2025 al 30.01.2025 la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione nonché ai cacciatori non autorizzati per tale forma di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola avifauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

Nel caso di confini venatori interprovinciali, si rinvia all'allegato 2 "Disposizioni comuni".